

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 334/10^r

SIRIO
27.01.18
3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Proposta di legge "Modifica all'articolo 23 della legge regionale 29 Marzo 2013, n.15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira a garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, promosse e disciplinate dalla legge regionale del 29 marzo 2013, n.15, che offrono risposte di integrazione e sostegno ai bambini in età evolutiva ed alle loro famiglie.

La legge stabilisce altresì i requisiti organizzativi e strutturali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e il termine entro il quale le suddette strutture sono chiamate ad adeguarsi pena la revoca della autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento per le strutture che erogano i servizi.

Suddetto termine, fissato al 30 giugno 2018, non risulta corrispondente e appropriato alle necessità e possibilità di adeguamento delle strutture, con particolare riguardo a quelle già funzionanti, ai requisiti previsti e richiesti dalla legge.

Appare pertanto necessario ed urgente differire il termine previsto per l'adeguamento, al fine di scongiurare la interruzione di un servizio considerato essenziale ed indispensabile per i bambini e per le loro famiglie.

Tale proposta di legge quindi novella la l.r. 15/2013. In particolare, l'art. 1 modifica il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 15/2013 prevedendo che alle parole "entro il 30 giugno 2018" è sostituito dalle seguenti "entro il 30 giugno 2020".

In ultimo, la presente proposta di legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che mirano a modificare una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In particolare, la proroga del termine, dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2020, previsto all'articolo 23 ha il solo scopo di garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, consentendo alle strutture socio-educative sia pubbliche, sia private presenti sul territorio calabrese di adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni normative contenute nella legge regionale n. 15/2013.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale "Modifica all'articolo 23 della legge regionale 29 Marzo

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

1

Prot. n. 19812 del 27.06.2018
Classificazione 02.05

2013, n.15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) ”

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
/	/	/	/	/

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che mirano a modificare una legge regionale vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In particolare, la proroga del termine, dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2020, previsto all’articolo 23 ha il solo scopo di garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio - educativi per la prima infanzia, consentendo alle strutture socio-educative sia pubbliche, sia private presenti sul territorio calabrese di adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni normative contenute nella legge regionale n. 15/2013.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
	/	/	/	/

Totale				
--------	--	--	--	--

Art. 1

(Modifica art. 23 l.r. 15/2013)

- Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) le parole: "entro il 30 giugno 2018" sono sostituite dalla seguenti parole: "entro il 30 giugno 2020".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

- Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA
CALABRIA IN RETE
IL PRESIDENTE
On. Flora Sculco

Flora Sculco